Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 268**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 871.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Principe di Gerace Giovambattista Serra », con sede in Taurianova (Reggio Calabria).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Principe di Gerace Giovambattista Serra », con sede nel comune di Taurianova (Reggio Calabria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 872.

Costituzione della « Fondazione per borse e sussidi di studio Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite », con sede in Trieste.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene costituita la « Fondazione per borse e sussidi di studio Girolamo Grego, dott. Fulvio Ziliotto e riunite », con sede in Trieste, derivante dalla fusione di quarantuno Enti e del patrimonio Ziliotto. Viene, altresì, approvato lo statuto della Fondazione predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 103, — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un direttore generale e di provveditori regionali alle opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 8 giugno 1966, n. 425, contenente norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 luglio 1966, il dott. ing. Ennio Chiatante cessando dalla carica di provveditore alle opere pubbliche per la Liguria è nominato presidente della 2ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale dell'Amministrazione centrale avv. Folco Romano è nominato direttore generale con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data, l'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dott. Italo Di Lorenzo è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 4.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giorgio Grappelli, è nominato provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 5.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alfredo Lanzara, è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 6.

A decorrere dalla stessa data il dott. Vincenzo Marzagalli, cessando dalla carica di provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige.

Art. 7.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Giovanni Marchetti, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, è nominato provveditore alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

Sempre a decorrere dalla stessa data il dott. Corrado D'Alessandro, cessando dalla carica di provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana.

Art. 9.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'Amministrazione centrale e del Genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 14 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1966
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 342

(8230)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Ghedi. (Rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 à 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 451 del 20 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Ghedi;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale dell'aeroporto di Ghedi sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione: testata a 140° - mt. 96,10 s.l.m.; testata a 320° mt. 103,51 s.l.m. anzichè con la esatta dizione: testata S.E. - mt. 96,10 s.l.m.; testata N.W. - mt. 103,51 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 451 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 dell'11 dicembre 1964 è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dello aeroporto di Ghedi per il motivo di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata S.E. - mt. 96,10 s.l.m.;
testata N.O. - mt. 103,51 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8222)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Modifiche alle circoscrizioni territoriali dei Centri meccanografici di Genova, Torino, Milano, Bologna, Napoli e Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente la emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle Direzioni provinciali del tesoro rispetto alle sedi dei Centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per la ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che detta norme per la corresponsione di una indennità a favore del personale in servizio presso i Centri meccanografici;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i Centri meccanografici e di stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun Centro;

Considerata la necessità di procedere, per esigenze di servizio, ad una modifica delle circoscrizioni territoriali dei Centri meccanografici di Genova, Torino, Milano, Napoli, Bologna e Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1966, la circoscrizione territoriale del Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Torino viene estesa anche alla Direzione provinciale del tesoro di Alessandria, che cessa, pertanto, dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del Centro meccanografico di Genova.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1966, la circoscrizione territoriale del Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Milano viene estesa anche alle Direzioni provinciali del tesoro di Genova, Imperia e Savona, che cessano, pertanto, dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del Centro meccanografico di Genova.

Art. 3.

Il Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Genova, il quale, per effetto degli spostamenti di cui agli articoli precedenti, non ha più alcuna circoscrizione territoriale, continua in forma ridotta e con funzioni di Ufficio stralcio la propria attività, per l'esecuzione degli adempimenti contabili di competenza e per l'allestimento degli estratti conto individuali dei pagamenti eseguiti su partite di pensione e di stipendio. Ad avvenuto esaurimento delle occorrenti operazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, il Centro di cui trattasi sarà soppresso ed il contingente di personale attribuitogli in forza del successivo art. 5, ripartito tra i Centri meccanografici di Torino e Milano, nelle proporzioni che verranno fissate con apposito decreto.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1966, la circoscrizione territoriale del Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Roma viene estesa anche alla Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — che cessa, pertanto, dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del Centro meccanografico di Napoli — ed alle Direzioni provinciali

del tesoro di Ancona e Pesaro che cessano, pertanto, dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del Centro meccanografico di Bologna.

Art. 5.

In dipendenza delle variazioni di cui agli articoli precedenti, i contingenti di personale addetti ai Centri meccanografici sottoindicati, stabiliti con decretò ministeriale 14 settembre 1959, n. 138542, vengono così modificati in base al presente decreto:

Torino:

capo Centro	n.	1	capi reparto	n.	5
operatori	»	33	perforatori	»	4

Milano:

capo Centro	n.	1	capi reparto	n.	5
operatori	»	65	perforatori	»	6

Genova:

capo Centro	n.	1	capi reparto	n.	1
operatori	»	6	perforatori	»	1

Roma:

capo Centro	n.	1	capi reparto	n.	5
operatori	»	114	perforatori	»	12

Napoli:

capo Centro	n.	1	capi reparto	n.	5
operatori	»	57	perforatori	»	4

Bologna:

capo Centro	n.	1	capi reparto	n.	5
operatori	»	37	perforatori	»	4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1966
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 374.

(8311)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Orio al Serio. (Rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 450 del 20 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Orio al Serio;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione: testata a 106° - mt. 235; testata a 286° - mt. 238 anzichè con la esatta dizione: testata E. - mt. 235 s.l.m.; testata W. - mt. 238 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 450 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964 è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dello aeroporto di Orio al Serio per i motivi di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata E. - mt. 235 s.l.m.;
testata W. - mt. 238 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8221)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Forlì. (Rettifica al decreto ministeriale 16 dicembre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 474 del 16 dicembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Forlì;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale dell'aeroporto di Forlì sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione: testata a 116° - mt. 27,20; testata a 296° - mt. 29,75 anzichè con la esatta dizione: testata E. - mt. 27,20 s.l.m.; testata W. - mt. 29,75 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 474 del 16 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio

1965 è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dell'aeroporto di Forlì per i motivi di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata E. - mt. 27,20 s.l.m.;
testata W. - mt. 29,75 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8225)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Rimini. (Rettifica al decreto ministeriale 30 ottobre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 415 del 30 ottobre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Rimini;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale dello aeroporto di Rimini sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione: testata a 130° - mt. 14; testata a 310° - mt. 9 anzichè con la esatta dizione: testata S. - mt. 14 s.l.m.; testata N. - mt. 9 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 415 del 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 19 novembre 1964 è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dell'aeroporto di Rimini per i motivi di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata S. - mt. 14 s.l.m.;
testata N. - mt. 9 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8224)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Alghero. (Rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1964).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 455 del 20 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Alghero;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale dell'aeroporto di Alghero sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione: testata a 204° - mt. 22,20; testata a 24° - mt. 23,45 anzichè con la esatta dizione: testata S. - mt. 22,20; testata N. - mt. 23,45;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 455 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964 è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dello aeroporto di Alghero per i motivi di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata S. - mt. 22,20 s.l.m.;
testata N. - mt. 23,45 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8226)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del « Monte Terminio », nel comune di Serino (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Monte Terminio » sita nel comune di Serino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Serino (Avellino);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, nel suo complesso, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza panoramica integrato da copiosa vegetazione e ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si ammira lo spettacolo di quelle bellezze e della stupenda valle del Serino, delimitata dalla catena dell'Appennino irpino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Serino (Avellino) denominata « Monte Terminio » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal punto estremo a sud e girando in senso antiorario: incrocio della mulattiera per la Cappella del Salvatore con la quota altimetrica 850; curva di livello metri 850 fino a Ruscello a 325 m. in linea d'aria direzione nord-est-est-ruscello fino a quota 950. Da quota 950 in linea retta fino alla vetta di quota 1203. Dalla suddetta al punto di confluenza dei torrenti provenienti da costa Friddo con quelli provenienti dalla località Carpino. Corso del torrente fino a dove questo incontra la congiungente fra le vette di quota 1312 e 1463. Stessa congiungente fino alla quota 1463. Spezzata congiungente le quote 1463-1520-1787, proseguendo in linea retta fino al confine del comune di Serino con quello di Volturara Irpina. Confine del Comune fino all'incrocio con la curva di livello 1175 in località Piano Reola. Linea retta fra punto sopraindicato e quota 909 sul torrente affluente del fiume Sabato. Stesso torrente fino a quota 700. Da detto punto a vetta quota 791. Linea retta congiungente la quota 791 con la quota 1079 in località Fazzatora fino al sentiero da San Biagio per il Salvatore. Stesso sentiero fino a quota 1350. Curva di livello 1350 fino a ruscello confluente in località Cannella. Stesso ruscello fino a mulattiera per il Salvatore. Stessa mulattiera fino a quota altimetrica 850.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Serino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Verbale della seduta del 12 *luglio* 1965 (*stralcio*)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 11, in Avellino, presso la sede dell'Amministrazione provinciale, previa convocazione nei modi stabiliti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e reg. 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Avellino, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) SERINO - Località « Monte Terminio ». Imposizione vincolo (proposta dell'Ente provinciale per il turismo di Avellino - lettera n. 4327 del 23 gennaio 1964).

(*Omissis*).

Si discute il 5° argomento che riguarda il comune di Serino.

La Commissione, all'unanimità, delibera l'imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 4°, sulla zona sita nel comune di Serino così delimitata: « da Varca del Faggio a Campo Luspierto - tutta la zona al disopra dei mille metri, comprendendo le seguenti località: colle di Basso - Costa Fridda Ogliara - Acqua del Cerro o Cerchio, colle Lungo, compresa la vetta del Terminio, come indicato dall'acclusa planimetria, perchè la zona nel suo complesso costituisce una bellezza panoramica integrata da ricca vegetazione e di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si ammira lo spettacolo della stupenda valle del Serino, delimitata dalla catena dell'Appennino irpino.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: DILLON

Il segretario: FESTA

(8235)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1966.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per l'anno 1966 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, ai fini della concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge citata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante la attuazione di un « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto in particolare l'art. 34 della predetta legge 2 giugno 1961, n. 454, che dispone, tra l'altro, che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli Istituti ed Enti di credito agrario, per le opera-

zioni di finanziamento assistite dal contributo statale di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 e all'art. 27, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Agricoltura del 10 dicembre 1964, n. 546020/58-G, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1964, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 193, con il quale fu fissata la misura massima dei cennati tassi d'interesse per l'anno 1965;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di che trattasi per l'anno 1966;

Ritenuta l'opportunità di confermare per l'anno 1966, la stessa misura dei predetti tassi fissata con il surrichiamato decreto n. 546020, del 10 dicembre 1964;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè l'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma, della legge stessa, è così determinata per l'anno 1966:

a) mutui di miglioramento (art. 9), mutui per la formazione della piccola proprietà contadina (art. 27, secondo comma) e mutui per la zootecnia (art. 16, lettera *b*): misura massima complessiva dell'8,50% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva dell'8,30 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del Centro-Nord;

b) prestiti per la zootecnia (art. 16, lett. *a*) e prestiti di conduzione (art. 19): misura massima complessiva del 7,40 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,15 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del Centro-Nord.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1966
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 100.

(8355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Emilio Peruzzi, Console generale onorario di Costa Rica a Firenze.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Johannes Frick, Vice console del Sud Africa a Milano.

(8483)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arsalan Nayer Nouri, Console generale dell'Iran a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Diana Alicia Vergara, Console generale del Panama a Napoli.

(8484)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Colin Frederick Miller, Vice console di Gran Bretagna a Firenze.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor E. Bliss Eldridge, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gabriele Pasquinelli, Vice console onorario di Costa Rica a Firenze.

(8485)

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arnold K. Childs, Console degli S.U.A. a Genova.

(8510)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1966, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1966, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8416)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1966, il comune di Livorno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.476.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8476)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.029.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8379)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.656.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8380)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.203.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8381)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.148.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8382)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.263.482, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8383)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.408.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8384)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.734.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8385)

Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Foiano Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.200 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8386)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.786.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8387)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.649.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8388)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.938.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8389)

Autorizzazione al comune di Morcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Morcone (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.769.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8390)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.406.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8391)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.744.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8392)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966 il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.022.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8393)

Autorizzazione al comune di Domus De Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Domus De Maria (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8395)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Decimoputzu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8396)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Decimomannu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8397)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Collinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8398)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Calasetta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8399)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Busachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8400)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Baressa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8401)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Arbus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8402)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8403)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Ardauli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8404)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Armungia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8405)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Asuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8406)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Abbasanta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Socetà cooperativa di produzione e lavoro « E. Candon », con sede in Alesso di Trasaghis (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 ottobre 1966 il dott. Franco Siciliotti è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « E. Candon », con sede in Alesso di Trasaghis (Udine), in sostituzione del dott. prof. Benedetto Cesare Massenzi.

(8446)

Scioglimento della Società cooperativa « Unione Cooperative Agricole Pisane - U.C.A.P. », con sede in Pisa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1966 la Società cooperativa « Unione Cooperative Agricole Pisane - U.C.A.P. », con sede in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 20 aprile 1957 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(8370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di Debito pubblico

(3ª) *pubblicazione*) Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Ilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 26 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	624,88	624,90	624,85	624,85	625 —	624,86	624,85	625 —	624,90
$ Can.	578,80	578,80	578,80	578,60	578,35	578,97	578,5650	578,60	578,97	578,75
Fr. Sv.	144,14	144,12	144,14	144,15	144,0750	144,13	144,1450	144,15	144,13	144,14
Kr. D.	90,52	90,52	90,55	90,525	90,50	90,51	90,53	90,525	90,51	90,52
Kr. N.	87,46	87,45	87,47	87,49	87,40	87,48	87,49	87,49	87,46	87,485
Kr. Sv.	120,77	120,79	120,78	120,78	129,75	120,78	120,77	120,78	120,78	120,78
Fol.	172,61	172,66	172,6450	172,635	172,60	172,63	172,6250	172,635	172,63	172,66
Fr. B.	12,49	12,505	12,51	12,5075	12,4850	12,49	12,5027	12,5075	12,49	12,505
Franco francese	126,01	126,51	126,48	126,495	126,55	126,50	126,4850	126,495	126,50	126,52
Lst.	1744,31	1744,40	1744,65	1744,65	1744,25	1744,15	1744,65	1744,65	1744,15	1744,65
Dm. occ.	157,19	157,19	157,18	157,14	157,15	157,22	157,16	157,14	157,22	157,185
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1890	24,15	24,18	24,19	24,1890	24,18	24,19
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,765	21,75	21,76	21,7575	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4375	10,43	10,43	10,4325	10,4375	10,43	10,43

Media dei titoli del 26 ottobre 1966

Titolo	
Rendita 5% 1935	103,775
Redimibile 3,50% 1934	100,625
Id. 3,50% (Ricostruzione)	90,825
Id. 5% (Ricostruzione)	97,15
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,95
Id. 5% (Città di Trieste)	96,75
Id. 5% (Beni Esteri)	96,65
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	578,582
1 Franco svizzero	144,147
1 Corona danese	90,527
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	172,63
1 Franco belga	12,505
1 Franco francese	126,49
1 Lira sterlina	1744,65
1 Marco germanico	157,15
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,761
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto n. 300.15/679 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito nel comune di Omegna (Novara) - Regione Capitania - disposta dai fratelli Bertoli Anita, Emma, Claudia, Vittorio e Mario.

Il terreno, distinto in catasto ai mappali 171/b e 167, della superficie di mq. 199, è stato donato all'O.N.M.I. alla condizione che esso sia destinato in tutto od in parte alla costruzione di un asilo nido di un solo piano rialzato, condizione a cui è già stato ottemperato in sede di costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(8325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 32552 del 27 agosto 1966, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appartamento dalla cui rendita si dovrà istituire un posto di studio presso il Collegio universitario « Plinio Fraccaro », da intitolarsi « Prof. Raffaele Ciferri ».

(8448)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale.

Il dott. Raffaele Mazzitelli, nato a Falciano (Caserta) il 1° luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 23 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

La dott.ssa Maria Grazia Tufano, nata a Montecorvino Pugliano (Salerno) il 19 aprile 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Napoli l'11 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Remo Mezzena, nato a Dimaro (Trento) il 15 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna il 31 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8447)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° agosto 1966-31 agosto 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° agosto 1966 al 7 agosto 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merc.	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.951	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.677	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	3.162	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	12.709	zero	9.072	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	12.709	zero	9.072	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	6.196	zero	3.660	zero	3.644
	— di grano duro	37.607	16.732	25.519	13.496	33.235

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dall'8 agosto 1966 al 14 agosto 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merc	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.951	zero	860	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.677	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	3.162	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	12.709	zero	9.072	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	12.709	zero	9.072	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	6.196	zero	3.660	zero	3.644
	— di grano duro	37.607	16.732	25.519	13.496	33.235

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 15 agosto 1966 al 21 agosto 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.951	zero	860	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.118	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.149	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	12.709	zero	9.072	zero	8.107
11.01-B	Farina di frumento segalato	12.709	zero	9.072	zero	8.107
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	6.196	zero	3.660	zero	4.273
	— di grano duro	37.607	16.732	25.519	13.496	33.235

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 22 agosto 1966 al 28 agosto 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 01.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.951	zero	1.361	zero	1.895
ex 01.01	Grano duro	zero	zero	12.068	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	770	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10 05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	12.709	zero	9.072	zero	8.107
11.01-B	Farina di frumento segalato	12.709	zero	9.072	zero	8.107
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	6.196	zero	3.660	zero	4.273
	— di grano duro	37.607	16.732	25.519	13.496	33.235

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 29 agosto 1966 al 31 agosto 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	5.051	zero	1.361	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.068	zero	zero
10 02	Segala	1.763	zero	770	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.171	zero	9.072	zero	8.107
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.171	zero	9.072	zero	8.107
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	7.659	zero	3.660	zero	4.273
	— di grano duro	37.607	16.732	25.519	14.036	33.235

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:

— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° agosto 1966-31 agosto 1966, all importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D 4 perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-8-1966		Giorno 2-8-1966		Giorno 3-8-1966		Giorno 4-8-1966		Giorno 5-8-1966		Giorni 6/8-8-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	31.469	30.782	31.469	30.782	31.469	30.782	31.469	30.782	31.469	30.782	31.469	30.782
ex 10.01	Grano duro	38.594	37.907	38.594	37.907	38.594	37.907	38.594	37.907	38.594	37.907	38.594	37.907
10.02	Segala	23.513	22.826	22.856	22.169	23.481	22.794	23.481	22.794	23.481	22.794	23.481	22.794
10.03	Orzo	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907
10.04	Avena	4.956	4.269	4.956	4.269	4.956	4.269	4.956	4.269	4.238	3.551	4.238	3.551
10.05	Granturco (mais)	844 (*a*)	157 (*a*)	844 (*a*)	157 (*a*)	844 (*a*)	157 (*a*)	844 (*a*)	157 (*a*)	844 (*a*)	157 (*a*)	844 (*a*)	157 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.150	1.463	2.775	2.088	2.775	2.088	2.775	2.088	2.775	2.088	2.775	2.088
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415
11.01-B	Farina di frumento segalato	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415
ex 11.01-C	Farina di segala	36.546	28.734	36.546	28.734	36.546	28.734	37.509	29.697	37.028	29.216	37.028	29.216
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852
	— di grano duro	62.494	54.682	61.331	53.519	61.912	54.100	61.425	53.613	61.425	53.613	61.425	53.613

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 9-8-1966		Giorno 10-8-1966		Giorno 11-8-1966		Giorno 12-8-1966		Giorni 13/16-8-1966		Giorno 17-8-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	31.000	30.313	31.000	30.313	31.000	30.313	30.531	29.844	30.531	29.844	30.531	29.844
ex 10.01	Grano duro	37.756	37.069	38.381	37.694	37.756	37.069	37.756	37.069	37.756	37.069	37.756	37.069
10.02	Segala	23.481	22.794	23.481	22.794	23.481	22.794	23.481	22.794	22.544	21.857	22.544	21.857
10.03	Orzo	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907
10.04	Avena	4.238	3.551	4.238	3.551	4.238	3.551	4.238	3.551	4.238	3.551	4.238	3.551
10.05	Granturco (mais)	844 (a)	157 (a)	844 (a)	157 (a)	344 (a)	zero (a)	344 (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.775	2.088	2.775	2.088	2.775	2.088	2.775	2.088	2.775	2.088	2.306	1.619
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932	7.150	6.463	7.150	6.463	6.556	5.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415
11.01-B	Farina di frumento segalato	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415
ex 11.01-C	Farina di segala	36.459	28.647	36.459	28.647	36.459	28.647	36.459	28.647	35.671	27.859	35.671	27.859
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852
	— di grano duro	60.650	52.838	61.619	53.807	60.650	52.838	60.650	52.838	60.650	52.838	60.650	52.838

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 18-8-1966		Giorno 19-8-1966		Giorni 20/22-8-1966		Giorno 23-8-1966		Giorno 24-8-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	30.531	29.844	30.531	29.844	29.719	29.032	30.656	29.969	30.656	29.969
ex 10.01	Grano duro	37.756	37.069	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288
10.02	Segala	22.544	21.857	22.013	21.326	22.013	21.326	22.950	22.263	22.950	22.263
10.03	Orzo	4.594	3.907	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563
10.04	Avena	3.550	2.863	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176	2.863	2.176
10.05	Granturco (mais)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (c)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.306	1.619	2.306	1.619	1.369	682	1.369	682	1.369	682
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.056	5.369
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	43.039	35.227	43.039	35.227
11.01-B	Farina di frumento segalato	45.227	37.415	45.227	37.415	45.227	37.415	43.039	35.227	43.039	35.227
ex 11.01-C	Farina di segala	35.671	27.859	34.928	27.116	34.928	27.116	36.240	28.428	36.240	28.428
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	41.664	33.852	41.664	33.852	41.664	33.852	39.302	31.490	39.302	31.490
	— di grano duro	60.650	52.838	59.437	51.625	59.437	51.625	58.806	50.994	58.806	50.994

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 25-8-1966		Giorno 26-8-1966		Giorni 27/29-8-1966		Giorno 30-8-1966		Giorno 31-8-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	30.656	29.969	30.656	29.969	30.656	29.969	30.656	29.969	30.656	29.969
ex 10.01	Grano duro	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288
10.02	Segala	22.950	22.263	22.950	22.263	23.731	23.044	23.731	23.044	23.731	23.044
10.03	Orzo	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563
10.04	Avena	2.863	2.176	2.863	2.176	3.394	2.707	3.956	3.269	3.956	3.269
10.05	Granturco (mais)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.369	682	1.369	682	1.369	682	1.369	682	1.369	682
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	43.039	35.227	43.039	35.227	43.039	35.227	43.039	35.227	43.039	35.227
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.039	35.227	43.039	35.227	43.039	35.227	43.039	35.227	43.039	35.227
ex 11.01-C	Farina di segala	36.721	28.909	36.721	28.909	37.334	29.522	37.334	29.522	37.334	29.522
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	39.302	31.490	39.302	31.490	39.302	31.490	39.302	31.490	39.302	31.490
	— di grano duro	58.806	50.994	58.806	50.994	58.806	50.994	58.806	50.994	58.806	50.994

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale e le modifiche al regolamento medesimo, approvati rispettivamente con decreto 3 dicembre 1960 e 12 giugno 1963 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 29 luglio 1966, n. 57, del Consiglio di amministrazione di quest'Opera, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

Art. 2.

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche oppure in economia e commercio. Le predette lauree devono essere state conseguite presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Possono partecipare al detto concorso anche gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a segretario aggiunto, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti, ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 marzo 1948, n. 1142, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello (all. 1) dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta gorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 400, con l'annotazione delle benemerenze e dei servizi resi in zone di operazione.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilati o di invalidi per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati, gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'nvalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azoni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle (vedove o nubili, dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bol-

lata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 400, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che già appartenevano agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400 del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. .4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto civile e commerciale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra;
5) nozioni di statistica.

Le prove scritte verteranno soltanto sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4); la prova orale su tutto il programma.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole della Commissione per il personale, fondato anche sulle relazioni dei capi degli uffici presso i quali hanno prestato servizio, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per tale qualifica.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Roma, addì 29 settembre 1966

Il presidente: PASTORINO

ALLEGATO N. 1

Schema di domanda in bollo da L. 400

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale
Piazza Adriana n. 2. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di . .) il . . . e residente in . (prov. di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a ventitre posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito in data . . presso

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza (4).

Data . . . .

Firma . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

. .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8213)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove pratiche del concorso per titoli a quindici posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Le prove pratiche di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quindici posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici della provincia di Bolzano — bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1965, n. 1567 — avranno luogo in Bolzano presso la scuola media statale « Ugo Foscolo » di via Novacella, il 13 novembre 1966, alle ore nove.

(8219)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 37 del 15 settembre 1966 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1966 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento musicale nella scuola media, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1964.

(8095)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 37 del 15 settembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(8069)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 dell'11 gennaio 1965;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1704-90/62-VII di data 2 settembre 1966, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso a n. 2 condotte mediche vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso a n. 2 condotte mediche vacanti nella provincia di Trento bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 dell'11 gennaio 1965, i signori:

Presidente:

Pace dott. Silvio, segretario generale della Provincia autonoma di Trento.

Membri:

Colombini dott. Marino, medico provinciale;

Bovo prof. dott. Guerrino, primario medico dell'Ospedale civile di Rovereto;

Manara prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Fronza dott. Remigio, quale medico condotto scelto sulle terne dai Comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 6 settembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1966
Registro n. 13, foglio n. 132

(8417)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Spormaggiore, Sporminore e di Cavedago.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 12 aprile 1966;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1706-1814/11-VII di data 2 settembre 1966, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Spormaggiore, Sporminore e di Cavedago;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Spormaggiore, Sporminore e di Cavedago, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 12 aprile 1966, i signori:

Presidente:

Pace dott. Silvio, segretario generale della Provincia autonoma di Trento.

Membri:

Colombini dott. Marino, medico provinciale;

Allegri prof. dott. Annibale, primario medico dell'Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Micheloni Cesarina, ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 6 settembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1966
Registro n. 13, foglio n. 133

(8478)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Arco e Nago - Torbole.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 13 luglio 1966;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1705-1814/12-VII di data 2 settembre 1966, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Arco e Nago - Torbole;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche di Arco e Nago - Torbole, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 13 luglio 1966, i signori:

Presidente:

Pace dott. Silvio, segretario generale della Provincia autonoma di Trento.

Membri:

Colombini dott. Marino, medico provinciale;

Allegri prof. dott. Annibale, primario medico dell'Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Micheloni Cesarina, quale ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 6 settembre 1966

Il Presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1966
Registro n. 13, foglio n. 134

(8419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1831 in data 24 marzo 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Campobasso;

Considerato che il dott. Mario Zecchino, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Avellino, designato quale segretario della Commissione giudicatrice anzidetta, a far data dal 30 luglio 1966 ha cessato il servizio a scavalco presso l'Ufficio del medico provinciale di Campobasso, a seguito di comunicazione del Ministero della sanità in data 29 luglio 1966, n. 302.A.212/6573;

Considerato che presso l'Ufficio del medico provinciale di Campobasso, con decorrenza 1° agosto 1966, presta servizio il dott. Vincenzo Tedeschi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità;

Ritenuta l'opportunità di affidare le funzioni di segretario della anzidetta Commissione giudicatrice al dott. Vincenzo Tedeschi, stante la sua piena disponibilità presso l'Ufficio banditore del concorso in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1831, in data 24 marzo 1966, le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Campobasso sono affidate al dott. Vincenzo Tedeschi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Campobasso, in sostituzione del dott. Mario Zecchini, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 14 ottobre 1966

Il medico provinciale: TURSI

(8369)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1963;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso specificato in premessa, dichiarate idonee:

1. Capponi Taddei Emilia . . . . punti 71,235 su 120
2. Passaponti Valeria . . . . » 63,614 »
3. Felici Mara *nei* Fei . . . . . . » 62,170 »
4. Alessandrini Carla . . . . » 61,979 »
5. Fantacci Venaria . . . . » 56,167 »
6. Cinagli Angelina . . . . » 44,043 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della prefettura di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 3 ottobre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(8135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei consorzi di Ceriale-Borghetto S. Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738, del 16 maggio 1965;
Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Arturo Zecca, residente a Tovo San Giacomo (Sv), è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Calizzano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Calizzano e dell'Ufficio medico provinciale.

Savona, addì 8 ottobre 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(8132)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

Il VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3262, del 14 settembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965;
Considerato che il funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Werther Samaritani deve essere sostituito per sopraggiunti motivi di servizio;
Vista la nota n. 1995/11.4 Gab., dell'1 ottobre 1966, con la quale il prefetto di L'Aquila ha designato il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi a sostituzione del dott. Werther Samaritani;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3262, del 14 settembre 1966, il direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno dottor Giuseppe Pintaldi è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso citato nella premessa in sostituzione del dott. Werther Samaritani.

L'Aquila, addì 8 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: STEFONI

(8216)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.